



ASL Taranto

PugliaSalute

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Dirigente: Dott. Pasquale Nicoli

Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto

tel. 099 7786622

e-mail: areapatrimonio@asl.taranto.it

areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

PROCEDURA APERTA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE NECESSITA' DELL'ASL DI TARANTO. GARA n.ro 7859827 CIG.8414792A06

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Taranto al Viale Virgilio n. 31, codice fiscale/partita iva 02026690731, in persona del Direttore Generale pro tempore, _____ (nel seguito per brevità ASL TA)

E

_____, sede legale in _____ alla via _____, capitale sociale € _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____ alla via _____, in persona del legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (qui di seguito nominata, per brevità, "Fornitore")

PREMESSO CHE

con deliberazione del Direttore Generale della ASL TA n_ del 24/03/2020 è stata indetta una procedura aperta telematica, ai sensi del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento quinquennale della gestione del servizio di tesoreria per le necessità dell'Asl di Taranto, di cui al Bando di gara.

Il fornitore è risultato aggiudicatario in via definitiva – giusta deliberazione DG n. _____ del _____ per un importo annuo di € _____, oltre IVA come per legge – e, per l'effetto, si è obbligato ad eseguire i servizi oggetto del presente Contratto (d'ora in poi "Contratto") ed eseguire le prestazioni da esso derivanti direttamente a favore dell'ASL TA, alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, nonché negli atti e documenti ivi richiamati;

L'appaltatore dichiara che, quanto risulta dal presente contratto, e dai suoi allegati nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

Il fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, il cui contenuto si ha qui per richiamato per formarne parte integrante e sostanziale;

il Fornitore ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. _____ della _____ per un importo complessivo pari ad € _____ (_____), somma pari al 5%-10% dell'importo complessivo della fornitura pari ad € _____ (_____);

il Fornitore ha, inoltre, in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile n. _____, contratta con la compagnia _____, acquisita in data odierna agli atti d'ufficio);

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, l'allegato "2" (capitolato speciale di appalto) e l'Allegato "4" (dichiarazione di offerta economica).

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito del contratto s'intende per:

Amministrazione Contraente: ASL di Taranto;

Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario;

Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del contratto dispongano diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicata

L'esecuzione dell'appalto e dei servizi connessi, oggetto del presente contratto, sono regolati in via graduata: dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; dalle norme in materia di Contabilità dello Stato ed appalti pubblici di forniture; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando, in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere, fatto salvo quanto previsto in relazione alla revisione dei prezzi di cui al successivo art. 12.

Articolo 4

Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento quinquennale della gestione del servizio di tesoreria per le necessità dell'Asl di Taranto", come specificatamente dettagliato nel Capitolato Tecnico.

Articolo 5



Esecuzione e durata del contratto

L'appalto dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto; decorso inutilmente il predetto termine, fatta salva causa di forza maggiore, l'ASL TA avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto, senza diritto dell'appaltatore a risarcimento e/o compenso alcuno.

Il servizio avrà durata di anni 5 e potrà essere prorogato agli stessi prezzi, patti e condizioni, unicamente per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto, ovvero fino all'aggiudicazione della gara regionale da parte del Soggetto Aggregatore ad oggi in itinere.

Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto è quello riportato nell'offerta economica allegata quale parte integrante del presente contratto. Il prezzo da corrispondere al fornitore è comprensivo di ogni e qualsivoglia prestazione per l'espletamento del servizio di tesoreria per le necessità dell'Asl di Taranto.

I quantitativi stimati, specificati nel Disciplinare Tecnico, non sono vincolanti, bensì concorrono esclusivamente alla determinazione dell'importo indicativo della fornitura e possono variare di un quinto in aumento o in diminuzione. Rimane, altresì, inteso che, qualora le quantità subiscano una diminuzione nell'ambito del limite normativo suindicato, l'appaltatore non potrà vantare alcun diritto.

Articolo 6

Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività e/o fornitura si rendesse necessaria, anche se materialmente non indicata nel presente contratto, per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché per l'eventuale sdoganamento.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato di gara e nel presente Contratto, pena la risoluzione contrattuale.

Il Fornitore è l'unico responsabile dinanzi ai terzi per danni conseguenti all'inosservanza delle presenti disposizioni.

In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto. Pertanto lo stesso è tenuto costantemente a raffrontarsi con l'ASL TA adeguandosi prontamente alle modifiche imposte da norme legislative o regolamentari, anche adottate dalla medesima ASL TA, che regolano l'oggetto del presente appalto.

Il Fornitore dichiara di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica dei servizi oggetto dell'affidamento e per la formulazione dell'offerta e che, non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi diversi rispetto a quanto pattuito nel presente Contratto, assumendosene ogni relativa alea.



Il Fornitore s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, d'igiene e sanitarie vigenti.

Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso le sedi dell'ASL TA dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal Capitolato e dalla propria offerta tecnica, ove migliorativa. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi dell'ASL TA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'ASL TA di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'ASL TA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Per quanto non previsto nel presente Contratto e nei suoi allegati, si fa rinvio alle disposizioni di legge e dai regolamenti in vigore disciplinanti la materia in oggetto.

Articolo 7

Obbligazioni specifiche del fornitore

Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- a) il fornitore dovrà impegnarsi a fornire adeguata formazione al personale tecnico impiegato, secondo i termini e modalità contenute nella propria offerta tecnico-organizzativa al fine di consentire autonomamente il servizio;
- b) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. In particolare, le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate in sede di gara, le eventuali successive variazioni della ragione sociale nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere comunicate immediatamente all'Amministrazione contraente trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa antimafia.
- c) manlevare l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai diritti di privati vantati da terzi, ovvero a danni derivanti da difetti dei beni forniti ed anche dei danni che dovessero essere causati a terzi dal proprio personale dipendente utilizzato nel corso dell'esecuzione del contratto;
- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che, a tale scopo, saranno predisposte e comunicate dall'amministrazione contraente direttamente dall'utilizzatore del servizio.

Articolo 8



Personale addetto al servizio

Il Fornitore, per lo svolgimento del servizio, si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità), adeguato per numero e qualifica professionale. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti nella dichiarazione dell'appaltatore.

L'appaltatore deve curare altresì che il proprio personale:

- a) effettui correttamente il servizio assegnato;
- b) abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia fornito del cartellino di riconoscimento ai sensi della vigente normativa;
- c) segnali subito agli uffici competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- d) non prenda ordini da personale non incaricato dall'Azienda;
- e) rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- f) tenga un comportamento improntato all'educazione ed alla correttezza sia nei confronti degli operatori che degli utenti delle strutture dell'Azienda.

L'appaltatore sarà tenuto all'immediato allontanamento del personale che l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, ritenga non essere in possesso dei requisiti tecnici e morali necessari per l'espletamento del servizio e a provvedere al suo immediato reintegro dandone tempestiva comunicazione all'Azienda stessa.

Articolo 9

Obblighi derivanti da rapporto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizione legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- osservare le norme contenute in atti legislativi e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione alle aziende ed in particolare applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa; uniformarsi a tutte le disposizioni di servizio e norme regolamentari emanate dall'Azienda sanitaria.

Articolo 10

Responsabili designati dalle parti

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), individuato nel Direttore _____ dell'ASL di Taranto, presterà ogni opportuna e dovuta collaborazione al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) finalizzata a garantire la regolarità nell'espletamento del servizio. Lo stesso provvederà, altresì, direttamente ad attestare, per ogni fattura trasmessa, la regolarità quali-quantitativa del servizio e a determinare le penali secondo la procedura prevista dal Capitolato.

Il D.E.C. Potrà disporre accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative, al fine di verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente. I controlli avverranno in contraddittorio con il referente del presente Contratto nominato dalla ditta aggiudicataria. Degli stessi sarà redatto un verbale consegnato in copia anche al Fornitore.

Ai sensi dell'art. 7 del Capitolato tecnico, il Fornitore nomina il _____ in qualità di Responsabile Tecnico del Servizio oggetto del presente Contratto, con incarico e compiti di interfaccia unica verso l'ASL TA, del quale si riportano i seguenti dati di contatto: telefono ufficio _____ - telefono cellulare _____ - fax _____ - posta elettronica certificata (pec) _____ - sede ufficio in _____ alla Via _____

Ciascuna parte si obbliga verso l'altra a comunicare preventivamente qualsivoglia variazione che intervenga nei suddetti dati.

Articolo 11

Supervisione e controllo

Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto, di quanto previsto dal Capitolato e dalla relazione tecnica del Fornitore sono svolte dall'ASL TA, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al precedente articolo 11.

Il Referente della ditta, rilevata la mancanza e/o carenza del servizio, dovrà provvedere immediatamente a farlo eseguire senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione delle multe e penali.

L'inadempienza si intende debitamente contestata mediante consegna di copia del verbale di cui al precedente art. 10 ed a seguito di formale comunicazione del D.E.C. al Fornitore effettuata attraverso PEC.

Il Fornitore potrà presentare le proprie contro deduzioni entro 5 giorni dalla data ricevimento della predetta comunicazione. Espletate le eventuali ulteriori verifiche del caso, l'Amministrazione applicherà le relative penali di cui sarà data notifica sempre a mezzo PEC.

Articolo 12

Invariabilità del prezzo

Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso, impegnativo ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 13

Corrispettivi, Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto è quello riportato nell'offerta economica allegata quale parte integrante del presente contratto.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore del fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa.

Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il CIG assegnato alla procedura di gara relativa alla fornitura di cui al presente contratto, il riferimento al presente contratto, al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario intestato al fornitore n. _____, presso Banca _____ filiale di _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, espressamente indicato e dedicato dalla ditta per i pagamenti relativi al presente contratto, in base alle disposizioni della legge n. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

La fattura dovrà essere inviata, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge 66/2014.

Il codice Amministrazione destinataria dell'ASL di Taranto è il seguente: UFHHGB – Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto - P.I. 02026690731.

La liquidazione avverrà previo accertamento di tutte le condizioni contrattuali per il servizio prestato e con le modalità previste nell'art. 15 del Capitolato d'appalto.

Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. Dall'Amministrazione contraente.

Articolo 14

Trasparenza



L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15

Penali

Le penali previste dalla legge (Codice appalti) saranno trattenute in sede di liquidazione dei crediti del Fornitore. L'ASL TA potrà, inoltre, rivalersi direttamente sull'importo della cauzione definitiva (che dovrà comunque essere successivamente integrata) per l'importo della penale applicata e per le spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e la funzionalità della propria attività. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi nelle competenti sedi per il risarcimento del danno subito in caso di insufficiente capienza della cauzione definitiva.

L'applicazione di tutte le penalità e sanzioni previste saranno adottate con semplice provvedimento del RUP – trasmesso a mezzo PEC al Fornitore – e senza alcuna formalità giudiziaria o espressa pronuncia della magistratura; tali decisioni si intenderanno senz'altro immediatamente esecutive, nonostante la proposizione di gravame presso l'Autorità Giudiziaria competente.

L'insorgere di eventuali contestazioni, anche relative al pagamento delle fatture, non darà in nessun caso diritto al Fornitore di sospendere o ritardare il servizio.

Articolo 16

Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali – anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c. - assunte con la stipula del Contratto per il periodo di validità del medesimo, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016, in favore dell'ASL TA.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL TA ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti dell'ASL TA a far data dalla sottoscrizione del Contratto.



La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a richiesta dell'interessato, previa deduzione di eventuali crediti dell'ASL TA maturati nei confronti del Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'ASL TA.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ASL TA.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'ASL TA ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 17

Subappalto

Il Fornitore dichiara che intende, purché dichiarato in sede di offerta, avvalersi del subappalto, in misura non superiore al 40% del valore del contratto, con affidamento alla ditta _____ Il Fornitore si impegna a depositare presso la sede dell'ASL TA almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto, il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Fornitore dichiara di aver accertato che non sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui al d. lgs. n. 159/2011.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale resta responsabile, in via esclusiva, nei confronti della ASL TA, per quanto di rispettiva ragione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto il Fornitore, con il presente atto assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all'ASL TA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura e la manutenzione delle attrezzature fornite.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL TA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'ASL TA inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'ASL TA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'ASL TA avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal Bando o dal Disciplinare di Gara.

Articolo 18

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti s'impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto definito al d.lgs. 196/2003 e da Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection (GDPR);

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;

Il Fornitore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti;

Articolo 19

Risoluzione del contratto

Oltre alle cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 D.lgs 50/2016, dal Capitolato tecnico ed alle specifiche ipotesi previste nel presente Contratto, in ogni caso si conviene che la stazione appaltante, potrà risolvere *ipso jure* il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione a mezzo pec all'Appaltatore, per i seguenti motivi: qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa; qualora gli accertamenti previsti dal d. lgs. n. 159/2011 (cd. "antimafia") presso la Prefettura competente risultino positivi; mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nonché difformità tra le caratteristiche dei beni forniti durante l'esecuzione del servizio e quelle dichiarate nell'offerta di gara; mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASL TA, ai sensi del precedente articolo 17; mancata copertura assicurativa dei rischi verificata in qualsiasi momento di vigenza del Contratto; inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio; gravi danni causati a persone, cose, impianti ed attrezzature di proprietà dell'ASL TA; gravi e reiterate negligenze nella conduzione del servizio tali da compromettere la qualità dei servizi e la funzionalità degli stessi e da arrecare



pregiudizio all'immagine dell'ASL TA. Per tali effetti sono considerate gravi inadempienze le eventuali carenze igienico – sanitarie ed il mancato rispetto delle norme di sicurezza.

La risoluzione del contratto porterà come conseguenza, l'incameramento da parte dell'Amministrazione della cauzione a titolo di penale e, inoltre, il Fornitore sarà tenuto a risarcire l'Ente di ogni maggior onere e spesa per l'esecuzione in danno del servizio.

Articolo 20

Recesso

L'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al fornitore, per motivi di interesse pubblico che saranno specificamente indicati nel relativo provvedimento.

L'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto, senza che la ditta possa pretendere alcun risarcimento a titolo di indennizzo per il recesso anticipato, in caso di aggiudicazione, nel corso dell'esecuzione del contratto, della procedura di gara che sarà indetta dalla Centrale di Committenza Regionale.

L'Amministrazione Contraente ha diritto al recesso nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: che il Fornitore sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, ovvero sia posto in liquidazione; qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dalla Lettera di Invito e dal Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.

In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Articolo 21

Divieto di cessione del contratto. Cessione del Credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.



L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Istituto.

La notificazione all'ASL TA dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità al medesimo, a mezzo posta elettronica certificata.

L'ASL TA potrà rifiutare la cessione debitamente notificata. L'eventuale rifiuto verrà comunicato – pari mezzo – entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione si intenderà accettata.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Istituto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 22

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, per la quale ultima si opererà in regime di *'split payment'*; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 23

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, sia dipendenti o dei pazienti e/o di terzi, causati nel corso dell'esecuzione del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL TA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su Beni oggetto del presente appalto, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'ASL TA è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.



Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'ASL TA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato polizza n. _____ presso la _____ con massimale pari a Euro _____ a beneficio anche dell'ASL TA e dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'ASL TA, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'ASL TA, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24

Foro Competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, è esclusa la competenza arbitrale; sarà competente in via esclusiva il Foro di Taranto.

Articolo 25

Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole – avendone negoziato il contenuto – che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

_____, __/__/____

L'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

IL FORNITORE



ASL Taranto

PugliaSalute

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Dirigente: Dott. Pasquale Nicoli

Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto

tel. 099 7786622

e-mail: areapatrimonio@asl.taranto.it

areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Il sottoscritto sig. _____, quale amministratore delegato e legale rappresentante della _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Contratto: luogo dell'adempimento, termine di ultimazione ed esecuzione Condizioni della fornitura, Obbligazioni specifiche del fornitore, Personale, Consegna, Servizi e livello dei servizi, Penali, Cauzione, Garanzia, Corrispettivi, Fatturazioni e pagamenti, Revisioni prezzi, Risoluzione del contratto, Recesso, Foro competente, Clausola finale;

Taranto, li _____

L'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

IL FORNITORE